

N. 3503/10 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Roma - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Dott. Gianna Maria Zannella	Presidente
Dott. Tommaso Virga	Consigliere est.
Dott. Biagio Roberto Cimini	Consigliere

di cui il secondo relatore ed estensore, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 3503/2010 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

**da**

**CARGEST S.R.L.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Guidonia Montello, via tenuta del Cavaliere 1, P.I. 06341981006, elettivamente domiciliata in Roma, via Polibio 15, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Lepore, c.f. LPRGPP65B14H501X, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione per impugnazione.

Impugnante

**contro**

**AMA S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, via Calderon de la Barca 87, quale mandataria del R.T.I. fra la stessa e il Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. e Roma Multiservizi S,p,A., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 15, presso lo studio dell'Avv. Paolo Popolini che la rappresenta e difende per procura speciale in atti.

Resistente

**Oggetto:** Impugnazione lodo arbitrale del 24 aprile – 14 luglio 2009.

**Conclusioni:** Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di aggiudicazione per licitazione privata relativa all'affidamento della fornitura dei servizi di pulizia, raccolta e smaltimento dei rifiuti per le aree ed i fabbricati del centro Agroalimentare Romano, situato in zona Tenuta del Cavaliere del Comune di Guidonia, in data 12 marzo 2003 la CARGEST s.r.l. stipulava il contratto di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi con l'aggiudicatario R.T.I. composto da AMA S.p.A., Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. a r.l. e Roma Multiservizi S.p.A..

Nel corso del rapporto emergeva l'esigenza dell'espletamento di servizi complementari e accessori rispetto all'oggetto originario del contratto, per cui le parti addivenivano alla stipula di una scrittura privata integrativa, con la quale regolavano tali rapporti aggiuntivi e prevedevano, all'art. 8 della scrittura, l'invariabilità e indipendenza del prezzo convenuto indipendentemente da qualsiasi eventualità, salvo condizioni di maggiore favore riservate alla stazione appaltante.

Essendo insorta controversia in ordine al pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali ed alla revisione del corrispettivo di appalto, l'AMA si è avvalsa della clausola compromissoria riportata all'art. 16 del contratto integrativo e, in data 14-25 gennaio 2008, ha promosso il procedimento arbitrale al fine di conseguire la condanna della stazione appaltante al pagamento delle somme dovute a titolo di corrispettivo, maggiorato della revisione prezzi per tutto il periodo in cui il contratto aveva ricevuto esecuzione.

Resisteva la CARGEST chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità, l'illegittimità e l'improcedibilità della domanda arbitrale proposta da AMA n.q., di cui contestava nel merito la fondatezza.

Con lodo sottoscritto il 14 luglio 2009, il Collegio arbitrale, preso atto della natura rituale del procedimento e di essere stato investito del potere di decidere secondo diritto e rilevata la qualificazione di CARGEST quale "*organismo di diritto pubblico*", peraltro non solo ribadita nel bando di gara dalla stessa stazione appaltante e pacificamente riconosciuta anche da AMA, ma per di più coerente con i requisiti in base ai quali la giurisprudenza comunitaria aveva costruito quella qualificazione (pag. 24 e 25 del lodo):



- i. rigettava le eccezioni, proposte da CARGEST, di difetto di giurisdizione in relazione all'applicabilità dell'art. 6 della legge n. 537/93, e di inammissibilità, illegittimità e improcedibilità della procedura arbitrale per non avere l'appaltatrice formulato i quesiti da sottoporre al Collegio all'atto di nomina dell'arbitro, introduttivo della procedura;
- ii. dichiarava la nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., della clausola sub 8) del contratto integrativo per contrasto con norma imperativa e accertava l'avvenuta inserzione nella suddetta scrittura, ex art. 1339 c.c., della previsione di cui all'art. 6, comma 6, della legge n. 537/93 e successive modificazioni e integrazioni;
- iii. per l'effetto, condannava Cargest a pagare ad AMA la somma di 2.962,71 euro, oltre IVA, interessi moratori calcolati ai sensi del d.lgs. 231/02 a decorrere dal 31 gennaio 2004 e rivalutazione monetaria a titolo di revisione del corrispettivo del contratto integrativo in base all'art. 6, comma 4, della citata legge del 1993;
- iv. dichiarava la propria incompetenza a pronunciarsi sia sul credito contrattuale preteso da AMA in relazione al pagamento della somma di € 134.359,54 oltre IVA ed accessori, per la presunta esecuzione di prestazioni complementari eseguite in relazione al periodo gennaio 2005 – 4 novembre 2005, dopo la scadenza dell'appalto, sia sulla richiesta subordinata di pagamento di detta somma a titolo d'indennizzo ex art. 2041 c.c.;
- v. riteneva AMA sostanzialmente soccombente rispetto alle varie pretese dalla stessa azionate, fatta eccezione per il riconoscimento di una modesta voce di credito, e la condannava al pagamento sia delle spese della procedura, che di quelle del giudizio liquidate a favore di CARGEST.

Avverso il lodo, non notificato, è stata proposta impugnazione per nullità da CARGEST con citazione del 4 giugno 2010, alla quale ha resistito la società AMA nella spiegata qualità.

Indi, precisate le conclusioni richiamate in epigrafe, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica.



## MOTIVI

Per una migliore comprensione della controversia è opportuno premettere che, come già anticipato nella parte espositiva, dopo aver espressamente riconosciuto la natura di CARGEST quale *“organismo di diritto pubblico”*, e dopo avere disatteso l’eccezione di inammissibilità della procedura per la mancata formulazione, da parte dell’appaltatrice AMA, dei quesiti da sottoporre al Collegio sin dal momento della nomina del proprio arbitro, il Collegio arbitrale ha superato l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da CARGEST, richiamando la normativa introdotta con la legge 205/00.

Ha infatti evidenziato che la legge citata, al primo comma dell’art. 6 - successivamente abrogato nell’anno 2006, ma applicabile al caso di specie perché in vigore al momento dell’aggiudicazione della gara e della conclusione del contratto d’appalto - aveva ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in *“tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”* e, al comma 2, aveva chiarito che *“Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”*.

Il Collegio arbitrale ha, quindi, ritenuto la propria legittimazione a decidere la questione sottoposta al suo esame trattandosi, nella specie, di arbitrato rituale e di controversia inerente a diritti soggettivi. All’uopo ha, infatti, considerato che nella fattispecie non era in contestazione la fase di evidenza pubblica concernente la scelta della controparte ovvero la procedura di affidamento dei servizi, ma la fase esecutiva-attuativa del rapporto contrattuale, nella quale venivano in rilievo situazioni giuridiche soggettive direttamente tutelate dall’ordinamento, *“senza la mediazione di poteri discrezionali e autoritativi riconosciuti in capo a uno dei contraenti”* (pag. 20), con conseguente possibilità di risolvere, con arbitrato rituale di diritto, le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.



Quindi, nell'affrontare i temi della nullità parziale della scrittura integrativa del contratto di appalto intercorsa tra le parti, e dell'inserzione automatica, invocata da AMA, della previsione imperativa, non derogabile dalla volontà contrattuale, di cui al 4° comma dell'art. 6 della L. 537/93 relativa alla clausola di revisione del prezzo in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il lodo impugnato, dopo avere riaffermato la natura pubblica di CARGEST (pag. 26-28), ha ritenuto nella fattispecie in esame applicabile l'art. 6 della legge 537/93 al contratto integrativo d'appalto stipulato tra le parti e, di conseguenza, ha dichiarando la nullità dell'art. 8 del suddetto contratto integrativo che prevedeva l'invariabilità dei prezzi, riconoscendo, in base all'art. 1339 c.c., l'inserzione automatica nel contratto di cui si discute della previsione sulla revisione del prezzo di cui all'art. 6 della legge 537/93 e, di conseguenza, il credito vantato da AMA a tale titolo, calcolato, relativamente al solo periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004, in € 2.962,71 oltre accessori, secondo l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd. FOI) indicato nei rispondenti conteggi effettuati unilateralmente dall'AMA con una perizia giurata.

È opportuno aggiungere che con il lodo è stata rigettata, invece, la domanda principale e quella subordinata ex art. 2041 c.c. introdotta da AMA per il riconoscimento del diritto al pagamento del corrispettivo sui servizi prestati sino al 5 novembre 2005, trattandosi di prestazioni asseritamente svolte nella fase successiva alla scadenza naturale (31 dicembre 2004) del contratto integrativo e, quindi, non compromettibili in arbitrato perché extracontrattuali.

Di tale decisione si duole la stazione appaltante, che ha affidato l'impugnazione ai seguenti due motivi.

Con il **primo motivo**, CARGEST ha sostenuto la non compromettibilità in arbitrato della controversia in questione perché quest'ultima ha ad oggetto l'eventuale applicabilità dell'istituto della revisione prezzi al contratto d'appalto intercorso tra le parti e, quindi, una posizione d'interesse legittimo e non di diritto soggettivo. CARGEST lamenta, in particolare, che il Collegio arbitrale non avrebbe considerato che le controversie disciplinate dall'art. 6 della legge 537/93 e successive modificazioni, in base all'art. 19 della stessa legge, sono devolute, in via



esclusiva, alla cognizione del giudice amministrativo; assume che l'istituto della revisione prezzi è posto a tutela dell'amministrazione per evitare aumenti incontrollati dei corrispettivi nei contratti di durata, mentre l'interesse dell'appaltatore sarebbe tutelato solo di riflesso, attraverso il rispetto dell'equilibrio sinallagmatico e aggiunge che, in tema di revisione prezzi, la legge non attribuisce all'appaltatore alcuna posizione di diritto soggettivo dato che, sia l'art. 6.6 della legge 537/93 che l'art.6 della legge 205/00, prevedono l'inserimento nei contratti ad esecuzione continuata di servizi di una clausola di revisione prezzi il cui riconoscimento però è subordinato all'esito di una apposita istruttoria affidata ad organi tecnici della P.A.. Ne consegue, sempre ad avviso dell'impugnante, che il riconoscimento del relativo diritto, pur essendo previsto *ex lege*, è nella sostanza rimesso sempre alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione e che, per tale circostanza, la posizione soggettiva dell'appaltatore vada ricondotta nello schema dell'interesse legittimo. A sostegno di tale impostazione CARGEST richiama la giurisprudenza di legittimità e di merito, univoca nel ritenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative al suddetto riconoscimento e aggiunge, ancora, che il suddetto regime non è variato per effetto delle modifiche apportate dall'art. 44 della legge 724/94 al testo dell'art. 6 della legge 537/93, così come inconferente è il richiamo, operato dal Collegio, all'art. 6 della legge 205/00 perché relativo a fattispecie diverse. Sostiene, infine, che la stessa giurisprudenza amministrativa avrebbe sottolineato il carattere speciale dell'istituto della revisione prezzi (Cons. Stato 2461/02) e che il procedimento revisionale sarebbe ammissibile solo in favore dell'Amministrazione pubblica: facoltà, questa, non esercitata da CARGEST.

Infine, col **secondo motivo**, CARGEST ha eccepito la nullità del lodo in base all'art. 829.3, c.p.c. sotto il profilo del difetto di motivazione sul punto della rinegoziazione del contratto e di variazione dei prezzi; dell'assenza di motivazione e violazione delle regole di diritto circa il merito della controversia in punto di revisione del corrispettivo per i servizi aggiuntivi e difetto d'istruttoria, lamentando sostanzialmente il ricorso, operato dal Collegio, alla perizia unilaterale prodotta da AMA per



la determinazione del prezzo revisionale e l'errata liquidazione degli interessi commerciali.

A sua volta AMA si è limitata a chiedere il rigetto dell'impugnazione e non ha proposto alcuna censura neppure avverso le statuizioni di rigetto della pronuncia arbitrale.

Il primo motivo d'impugnazione è fondato.

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questa Corte, nell'arbitrato rituale la pronuncia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e, correlativamente, il compromesso si configura quale rinuncia all'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, sicché il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia, per essere questa devoluta per legge alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, costituisce questione non già di giurisdizione in senso tecnico ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria (Cass., S.U. 25770/08; 14205/05; 4234/04; 12855/03).

Nella specie, l'impugnazione è stata proposta ai sensi dell'art. 829 c.p.c., nel testo vigente a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, trattandosi di un giudizio arbitrale iniziato nell'anno 2008.

L'art. 829, come novellato, contempla espressamente al comma 1, n.1), l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità, nell'ipotesi in cui *"la convenzione di arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'art. 817 c.p.c., terzo comma"*; al terzo comma di tale ultimo articolo è previsto, poi, che *"La parte che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo"* e, nella seconda parte del comma due dell'art. 817 stabilisce la decadenza dall'impugnativa, in caso di eccezione di incompetenza degli arbitri, per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione, non proposta tempestivamente nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, *"salvo il caso di controversia non arbitrabile"*.

In altri termini, a norma dell'art. 817.3 c.p.c., nel giudizio arbitrale le questioni concernenti la violazione dei limiti del compromesso e della clausola compromissoria devono essere eccepite nel corso del



procedimento arbitrale, non potendo in mancanza il relativo vizio essere dedotto per la prima volta nel procedimento di impugnazione del lodo per nullità. Tuttavia l'adempimento dell'onere di eccezione non è correlato a un preciso segmento del procedimento arbitrale, essendo previsto nel citato art. 817 come unico limite temporale il «*corso dell'arbitrato*» e ben potendo perciò l'eccezione ritenersi tempestiva anche se formulata soltanto nel corso dell'ultima udienza tenutasi dinanzi al collegio arbitrale (Cass.25943/07).

Ed è proprio quest'ultima ipotesi che ricorre nel caso in esame, dal momento che CARGEST ha contestato la "compromettibilità" della controversia nel corso del procedimento, tanto che sulla relativa eccezione si è pronunciato il Collegio, cosicché non si pone, diversamente da quanto eccepito da AMA, alcun problema di decadenza.

Il Collegio arbitrale, come già detto, ha ritenuto di poter decidere della controversia, principalmente, sul presupposto che la stessa avesse ad oggetto diritti soggettivi e non interessi legittimi, in applicazione dell'art. 6 legge 205/00.

Differente è però l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dato che l'art. 6, comma secondo, della legge 205/00, nel prevedere che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possano essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto, è norma di stretta interpretazione, posto che l'accordo delle parti, espresso nel patto compromissorio, indirettamente comporta una deroga alla giurisdizione, avendo l'effetto di affidare al giudice ordinario, in sede di impugnazione del lodo, la cognizione di controversie che, in assenza dell'arbitrato, sarebbero devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Stante il carattere eccezionale della citata norma, essa, in presenza di devoluzione al giudice amministrativo quale titolare esclusivo della tutela giurisdizionale, è però applicabile solo quando la posizione azionata abbia consistenza di diritto soggettivo, sicché non è sufficiente la mera idoneità della pretesa a formare oggetto di transazione. Ne consegue, pertanto, che l'art. 6, comma secondo, della legge citata non è applicabile quando la situazione giuridica azionata abbia natura di interesse legittimo, come in materia di revisione prezzi,



finché non vi sia stato riconoscimento esplicito o implicito della revisione medesima da parte della pubblica amministrazione (Sez. U. 14090/04).

Questa pronuncia si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha affermato la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva dell'appaltatore, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, finché l'Amministrazione committente non abbia esercitato il potere discrezionale di accordare o meno la revisione stessa (Cass. 5731/02; 1996/03; 18126/05). Si è infatti ritenuto che *"... la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste con riferimento ad ipotesi in cui le posizioni di diritto soggettivo fatte valere si collochino in un'area di rapporti in cui la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo, come nel caso della detta revisione. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla revisione prezzi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica è stata poi anche prevista dagli art. 115 e 244, terzo comma, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163"* (Cass. Sez. U. n. 9152/09).

Essendo rimasta pacifica la mancanza di un provvedimento attributivo di un riconoscimento sia pur implicito del diritto alla revisione e della conseguente modalità di determinazione del *quantum*, la situazione giuridica azionata ha dunque consistenza d'interesse legittimo, cosicché, contrariamente a quanto statuito del Collegio arbitrale, non è applicabile il citato art. 6, comma secondo, della legge n. 205/00 riguardante controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

In definitiva, è vero che l'invocato art. 2, comma secondo, della legge 205/00 schiude la possibilità dell'arbitrato anche alle controversie di competenza del giudice amministrativo, ma ciò è possibile solo se si tratta di controversie su diritti soggettivi, rientranti nella giurisdizione esclusiva di quel giudice; mentre nulla è innovato quanto alle controversie sugli interessi legittimi, la cui compromettibilità in arbitri perciò resta preclusa (Cass. 25508/06 2 14090/04).

Né può sostenersi, come affermato da AMA, che nel caso in esame la natura soggettiva del diritto alla revisione derivi non dal consenso delle parti ma dall'inserzione automatica nel contratto di cui si discute della



previsione revisionale del prezzo di cui al comma 4 dell'art. 6 della legge 537/93.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente precisato che, in tema di revisione prezzi negli appalti di opere pubbliche e analogamente nei contratti, come quello di specie, di appalti pubblici di servizi ad esecuzione continuata, l'ampia e generale portata assunta dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto del disposto dell'art. 244 del d.lgs. n. 163 del 2006, prima, e dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., poi, nella quale rientra ogni controversia concernente detta revisione, compreso il profilo del *quantum debeatur*, incontra un limite nel solo caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum, avendo in tal caso la domanda ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale, ossia l'accertamento di un diritto soggettivo che, stante la natura paritetica della situazione in cui si trova la P.A., rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. 3160/19).

Senonché la fattispecie oggetto del presente giudizio riguarda anche il profilo del *quantum debeatur*, sicché la controversia non involge l'interpretazione ed applicazione di un criterio revisionale già concordato o riconosciuto quanto, piuttosto, l'applicabilità di un meccanismo di revisione previsto dall'art. 6, comma 6, della legge 537/93 che, come già rilevato, stabilisce che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo che, peraltro, *"viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni"*. E poiché l'inserimento automatico nel contratto integrativo della previsione di cui alla citata legge del 1993, per effetto dell'accertata nullità della clausola contenuta nell'art. 8 dello stesso contratto, prescinde dalla quantificazione del *quantum* che non è stato pattuito in sede contrattuale ed è rimasto subordinato all'esito di una apposita istruttoria affidata ad organi tecnici della stazione appaltante, non risultando che le parti abbiano raggiunto un consenso in tal senso, procedendo alla modifica dell'originario contratto, la posizione azionata ha consistenza di interesse legittimo.



E tale circostanza è sufficiente a fare ritenere che il giudizio, relativo all'accertamento del credito dell'appaltatore a titolo di revisione dei prezzi contrattuali, ha ad oggetto una controversia sulla revisione del prezzo riconducibile al novero di quelle spettanti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

È appena il caso, infine, di aggiungere che alle medesime conclusioni è pervenuta questa Corte nell'identico giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del lodo pronunciato sempre in data 24 aprile -14 luglio 2009, relativo al pagamento dei corrispettivi per servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti prestati in base al contratto principale di appalto del 13 marzo 2003, definito con sentenza n. 5261/12, non impugnata e passata in cosa giudicata ed a cui è opportuno dare seguito.

Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo d'impugnazione, va dichiarata la nullità del lodo, perché pronunciato in materia non suscettibile di essere devoluta agli arbitri.

Restano di conseguenza assorbiti gli altri motivi proposti, rimanendo esclusa la possibilità di dare ingresso al giudizio rescissorio, ai sensi dell'art. 830, comma secondo, del codice di rito, stante la carenza di giurisdizione del giudice ordinario.

La complessità delle questioni, unita alla considerazione che la clausola compromissoria affetta da nullità è stata frutto di una scelta all'origine condivisa anche dalla stazione appaltante, così in qualche modo ingenerando un ragionevole affidamento dell'appaltatore nell'operatività di detta clausola, consente di ritenere sussistenti le condizioni per compensare integralmente tra le parti le spese sia del giudizio arbitrale, comprese quelle relative al suo funzionamento, che quelle concernenti il presente giudizio di impugnazione.

### **P.Q.M.**

La Corte di Appello dichiara la nullità del lodo del 24 aprile – 14 luglio 2009, perché pronunciato in materia non suscettibile di essere devoluta agli arbitri, in quanto riservata alla competenza giurisdizionale del Giudice amministrativo.

Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.



N. 3503/10 R.G.

Repert. n. 4561/2019 del 14/06/2019

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 10 ottobre 2018.

**Il Consigliere estensore**

*Tommaso Virga*

**Il Presidente**

*Gianna Maria Zannella*

